

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/68 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2021

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le pratiche enologiche autorizzate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 75, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).
- (2) L'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/934 definisce le zone viticole i cui vini possono avere un titolo alcolometrico totale massimo di 20 % vol. I vini «Vin de pays de Franche-Comté» e «Vin de pays du Val de Loire» di cui al medesimo articolo hanno cambiato nome. L'articolo dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza.
- (3) L'allegato I, parte A, del regolamento delegato (UE) 2019/934 stabilisce l'elenco delle pratiche enologiche autorizzate e delle restrizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, relative alla produzione e alla conservazione dei prodotti vitivinicoli che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato VII, parte II, del medesimo regolamento. La tabella 1 dell'allegato I, parte A, del regolamento delegato (UE) 2019/934 stabilisce i trattamenti enologici autorizzati nonché le condizioni e i limiti per il loro uso. La tabella 2 della stessa parte stabilisce i composti enologici autorizzati nonché le condizioni e i limiti per il loro uso. Le tabelle 1 e 2 dovrebbero essere integrate per tener conto del progresso tecnico, in particolare per quanto riguarda le risoluzioni adottate dall'OIV nel 2019, 2020 e 2021. Inoltre alcune delle informazioni fornite nelle suddette tabelle dovrebbero essere ulteriormente chiarite e la loro coerenza dovrebbe essere migliorata.
- (4) Al fine di migliorare la chiarezza e fornire maggiori informazioni ai produttori di prodotti vitivinicoli che ricorrono a pratiche enologiche autorizzate è opportuno inserire una colonna aggiuntiva alla tabella 1 dell'allegato I, parte A, del regolamento delegato (UE) 2019/934. Tale colonna dovrebbe elencare le categorie di prodotti vitivinicoli per la cui produzione può essere utilizzata una pratica enologica.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1).

